

## ACCORDO QUADRO

### Per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il Monitoraggio della Sismicità, delle Deformazioni del Suolo e delle Pressioni di Poro alla Concessione "Gorgoglione"

Il **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche – DGS UNIMG, in persona del Direttore Generale, Ing. Franco Terlizzone ;

e

la **REGIONE BASILICATA**, Dipartimento Ambiente, ed Energia in persona del Direttore Generale, Avv. Maria Carmela Santoro

e

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**, in persona del rappresentante legale, Prof. Carlo Doglioni

#### Premesso che

1. A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MiSE"), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha provveduto a mettere a punto un documento di "*Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche*" di sottosuolo (di seguito anche "Indirizzi e Linee Guida" o "ILG"), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico, istituito e coordinato dal MiSE stesso.
2. Gli ILG prevedono una prima fase sperimentale di applicazione dei monitoraggi su attività di geotermia e di produzione e stoccaggio di idrocarburi, in corso di esercizio.
3. Sono stati quindi individuati tre casi pilota nel territorio della regione Emilia Romagna, quali la concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone), la concessione di stoccaggio di gas naturale "Minerbio stoccaggio" e la concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia" per i quali è prevista l'applicazione prioritaria degli ILG, da estendere poi, progressivamente, anche alle altre attività in corso e alle nuove attività.
4. In base a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.

monitoraggio sia nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

5. Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi, gli ILG (cap. 2) prevedono che non sussista un legame tra il concessionario e il soggetto preposto al monitoraggio, se del caso, anche attraverso una specifica previsione normativa che istituisca presso il MISE un apposito fondo, alimentato dai Concessionari, con cui il MISE stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche.

6. Nelle more dell'adozione della citata previsione normativa, gli ILG (cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MISE – DGS-UNMIG, e più in generale, l'Autorità competente nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggi, siano supportati, per l'analisi e l'utilizzo dei dati dei monitoraggi e per i controlli dei monitoraggi stessi, da una "Struttura Preposta al Monitoraggio" ("SPM"), quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

7. La SPM è definita dagli ILG quale soggetto tecnico-scientifico, competente in materia di progettazione di reti di monitoraggio, raccolta e analisi dei dati, cui vengono conferiti dall'Amministrazione competente compiti di raccolta e analisi dei dati di monitoraggio e di supporto all'Amministrazione nelle valutazioni conseguenti, con possibilità di effettuare anche la progettazione delle reti.

8. Gli ILG possono essere applicati, in via sperimentale, anche ad altre concessioni minerarie diverse da quelle indicate al punto 3 che precede.

9. Uno specifico ACCORDO QUADRO per l'Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida alla concessione "Val d'Agri", nella titolarità della Società eni S.p.A. (operatore e rappresentante unico) e Shell Italia E&P S.p.A., è stato sottoscritto, nel mese di gennaio 2017, dalla Direzione Generale per la Sicurezza anche Ambientale delle Attività Minerarie ed Energetiche (DGS-UNMIG), dalla Regione Basilicata, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in qualità di struttura preposta al monitoraggio (SPM) e dalla Società eni S.p.A. per l'accettazione.

10. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.11.1999 è stata conferita la concessione la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gorgoglione" (nel seguito per brevità la "Concessione"), attualmente nella titolarità di Total E&P Italia S.p.A. (operatore e rappresentante unico, nel seguito per brevità "TEPIT"), Shell Italia E&P S.p.A. e Mitsui E&P Italia S.p.A., che ha un'estensione pari a 290,59 Km<sup>2</sup> e interessa il territorio di 13 Comuni delle Province di Potenza e Matera (Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione, Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano, Accettura, Armento, Missanello ed Aliano).





11. Il progetto definitivo di sviluppo della Concessione Gorgoglione, denominato “Progetto Interregionale Tempa Rossa” (nel seguito “Progetto”), è stato approvato con delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012 anche ai fini della compatibilità ambientale, previa valutazione della Regione Basilicata, espressa con D.G.R. 1888/2011 ai sensi dell’Art. 182 comma 4 del D. Lgs. 163/2006.

12. Tanto la delibera CIPE quanto la D.G.R. n. 1888 del 19 dicembre 2011 contengono una prescrizione (indicata rispettivamente attraverso i numeri 8 e 11), in base alla quale: *“Nel territorio individuato dalla perimetrazione della Concessione mineraria "Gorgoglione", o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore definito dall’A.R.P.A.B., la TOTAL E&P Italia S.p.A. dovrà definire di concerto con l’A.R.P.A.B. un Progetto di Monitoraggio Ambientale per le diverse componenti ambientali oggetto di esame nello S.l.A. (prevedendo il trasferimento a regime delle reti di monitoraggio in capo all’A.R.P.A.B.) che comprenda, tra l’altro: [...] la raccolta dati da un idoneo numero di stazioni di rilevamento della sismicità naturale e/o indotta”.*

13. Al fine di ottemperare alla suddetta prescrizione TEPIT, ha già posto in essere, con specifico riferimento allo studio della sismicità, delle pressioni di poro e della subsidenza (vale a dire le tematiche trattate nelle ILG) le seguenti attività:

- a) ha definito il punto zero della sismicità, dell’inquadramento sismotettonico dell’area e della sismicità storica (il “Punto Zero della Sismicità”), nell’area della Concessione. In particolare il Punto Zero della Sismicità è stato determinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (“INGV”), con il quale TEPIT ha sottoscritto apposito contratto in data 8 ottobre 2014;
- b) ha definito, in linea con le indicazioni delle ILG, il punto zero della dinamica del contesto geologico della Concessione (il “Punto Zero della Subsidenza”) sulla base di dati storici acquisiti prima della messa in produzione della Concessione. In particolare, è stato fornito un quadro della dinamica del contesto geologico, rilevata attraverso l’analisi interferometrica di misure InSAR effettuate su dati d’archivio acquisiti negli ultimi 15 anni. (contratto stipulato in data 12 ottobre 2017, con la società TRE ALTAMIRA S.r.l.),
- c) ha realizzato un progetto di monitoraggio ambientale per verificare, in corso di esercizio, l’eventuale impatto dell’attività antropica sulla sismicità e la subsidenza;
- d) ha stipulato, in data 19 gennaio 2018, i seguenti contratti d’appalto:
  - a. con la società Solgeo S.r.l. per l’esecuzione dei servizi di monitoraggio sismico, ivi compresa la realizzazione delle reti e la loro manutenzione;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and other illegible marks.

a. con la società Imageo S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio delle deformazioni del suolo nell'ambito della Concessione tramite misure GPS (Global Positioning System).

e) ha stipulato un contratto d'appalto con la società Planetek Italia S.r.l. per l'esecuzione dei servizi di monitoraggio delle deformazioni del suolo nell'ambito della Concessione tramite tecnologia InSAR.

f) ha proposto alla Regione Basilicata ("Regione") che le modalità tecniche di realizzazione del progetto di monitoraggio relativo alla sismicità e alla subsidenza vengano concordate con la SPM che dovrà occuparsi della gestione concreta del progetto di monitoraggio stesso, sulla base di uno specifico accordo che preveda l'applicazione sperimentale degli ILG.

14. La Regione, con nota prot. 53145/23AB, in data 23 marzo 2018, ha valutato positivamente la proposta di TEPIT di cui al punto f) che precede e, conseguentemente, ha chiesto al MISE la stipulazione di un accordo quadro, per l'applicazione sperimentale degli ILG alla Concessione. Ciò al fine di garantire, secondo quanto previsto dai suddetti ILG, l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi afferenti la sismicità e la subsidenza.

15. Con nota prot. n. 99369/23AB del 07/06/2018 la Regione, attesa la volontà espressa dalla TEPIT di voler applicare gli ILG, ha inoltrato della documentazione utile alla Definizione dell'Accordo Quadro.

16. Nel corso delle riunioni del 13/06/2018 e 27/06/2018, presso la sede del MiSE, si sono tenuti incontri tecnici durante i quali il MiSe, La Regione ed INGV hanno condiviso i contenuti dell'Accordo Quadro.

#### Considerato che

17. INGV è preposto su incarico della Protezione Civile alle attività di sorveglianza sismica continua (h24) su tutto il territorio attraverso la rete sismica nazionale ("RSNC"), ed è già titolare di un accordo per il monitoraggio sperimentale della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro ai sensi degli ILG relativamente alla concessione "Val d'Agri", svolgendo per questo campo il ruolo di SPM.

18. Il ruolo di SPM può essere ricoperto da INGV anche per la Concessione Gorgoglione, in qualità di organo tecnico del MISE e della Regione.

19. In particolare, INGV può svolgere in via esclusiva il compito di supervisione e validazione dei progetti di monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MISE, alla Regione e a TEPIT.





Tutto ciò premesso e considerato

ai fini della definizione delle modalità di concreta applicazione (anche con eventuali modifiche/adequamenti) degli ILG alla Concessione, tenendo conto delle relative caratteristiche tecniche e specifiche e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia, il MISE, la Regione e INGV (di seguito per brevità congiuntamente le "Parti"),

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il ruolo di Struttura Preposta al Monitoraggio da qui in poi SPM per l'applicazione del presente Accordo è attribuito all'Istituto di Vulcanologia e Geofisica.

### **Articolo 2**

#### **(Finalità)**

1. Il presente Accordo, da considerarsi prescrizione nei confronti del Concessionario che lo sottoscrive per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto, viene sottoscritto allo scopo di:
  - a) applicare in via sperimentale gli ILG alla Concessione al fine di perfezionare gli ILG stessi e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento degli stessi;
  - b) regolarne l'applicazione, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nella Concessione e sugli altri casi pilota;
  - c) condurre per almeno un anno il monitoraggio con le reti, di cui al punto a) del sottostante articolo 3, rispondenti ai criteri indicati negli ILG, per la definizione delle caratteristiche sismo-tettoniche dell'area;



**Articolo 3**  
**(Applicazione)**

1. L'applicazione sperimentale degli ILG per la Concessione, le cui attività saranno meglio dettagliate in apposito documento tecnico da redigersi da parte di INGV e successivamente integrabili, prevede in ogni caso le seguenti fasi:

- a) presa d'atto del Punto Zero della Sismicità e del Punto Zero della Subsidenza, esame e valutazione del Progetto di Monitoraggio elaborato da TEPIT con riferimento agli effetti delle attività di coltivazione della Concessione sulla sismicità e sulle deformazioni del suolo esistenti;
- b) programmazione dell'eventuale potenziamento progressivo delle reti di monitoraggio, in base ai criteri degli ILG, con un approccio graduale e sulla base dei risultati sperimentali che verranno progressivamente acquisiti;
- c) trasmissione diretta dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione" di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.

**Articolo 4**  
**(Durata)**

1. Il presente accordo avrà la durata di 24 mesi dalla sua sottoscrizione e comunque dovrà comprendere un anno di monitoraggio con le reti rispondente ai requisiti degli ILG (art. 2, comma 1, lettera c). Sulla base dei risultati acquisiti nella prima fase di applicazione, le Parti potranno valutare una eventuale proroga.

**Articolo 5**  
**(Comitato)**





1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il “Comitato” composto:

- a) da una rappresentanza di DGS-UNMIG con diritto di un solo voto di Ente;
- b) da una rappresentanza della Regione con diritto di un solo voto di Ente ;
- c) da una rappresentanza dell'INGV con diritto di un solo voto di Ente.

2. Alle riunioni del Comitato può partecipare un rappresentante di TEPIT così come previsto dagli ILG a supporto delle attività del Comitato stesso.

3. Il Comitato:

- a) approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l'attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;
- b) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche dell'attività svolta dal titolare della Concessione, redigendo il Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) previsto dagli ILG, nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza delle attività minerarie;
- c) approva il “Protocollo di trasmissione dati” di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo;
- d) stabilisce le modalità e le tempistiche con cui gli esiti della prima fase di applicazione saranno pubblicati sul sito del MiSE e nell'apposita sezione del sito dedicata alla disseminazione delle informazioni sulle attività in corso e dei dati acquisiti nel corso del monitoraggio, secondo le modalità previste al punto 8 degli ILG, nonché sul sito dalla Regione e dell'A.R.P.A. Basilicata, tenendo conto dei dati sensibili;
- e) segue i monitoraggi ed esamina i risultati degli stessi, riportati nella Relazione semestrale redatta dalla SPM, di cui all'art. 6, comma 3 lettera e);

4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la prima riunione del Comitato si terrà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

5. Il Comitato resta in carica per l'intera durata dell'Accordo.



6. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo.

7. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

8. Il Comitato invia copia della Relazione semestrale di cui all'art. 6, comma 3 lettera e) al Gruppo di Lavoro che ha redatto gli "Indirizzi e Linee Guida".

## **Articolo 6** **(Compiti della SPM)**

1. INGV, in qualità di organo tecnico del MISE e della Regione, incaricato tramite il presente accordo di svolgere il ruolo di Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) per la Concessione Gorgoglione: i) esaminerà e valuterà il progetto di monitoraggio ii) eseguirà l'elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati iii) provvederà alla trasmissione dei dati al MiSE e a TEPIT.
2. . Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse per lo svolgimento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM e relative a questo accordo, in virtù delle fase di sperimentazione delle ILG, sono definiti al successivo art. 9.
3. INGV nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 3:
  - a) prende atto del Punto Zero della Sismicità e del Punto Zero della Subsidenza, esamina e valuta il Progetto di Monitoraggio di sismicità e deformazioni del suolo e pressioni di poro ai sensi degli ILG elaborato da TEPIT e ne supervisiona la realizzazione nel rispetto delle specifiche degli ILG;
  - b) acquisisce e analizza i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti da TEPIT;
  - c) riceve e acquisisce dalla rete i dati grezzi, effettuando dei sopralluoghi, dove lo ritiene necessario;
  - d) verifica, elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalla rete di monitoraggio;





- e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, al MiSE DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A. Basilicata, la "Relazione semestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma dei rappresentanti INGV responsabili della Sperimentazione;
- f) gestisce le reti di monitoraggio e ne effettua la manutenzione dopo che le stesse le saranno cedute, come previsto dal successivo art. 10.

4. I compiti e le responsabilità della SPM sono definiti dagli ILG, cui si dovrà fare riferimento in caso di eventuali conflitti con il presente Accordo.

## **Articolo 7**

### **(Compiti del Concessionario)**

1. TEPIT, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma3:
  - a. fornisce alla SPM i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo, ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
  - b. dà accesso diretto alla SPM ai dati di pressione di testa pozzo e fornisce periodicamente i dati di fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "Protocollo di trasmissione dati", di cui al successivo art. 8, comma 2;
  - c. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi satellitari, GPS e a quelli già processati;
  - d. svolge tutte le attività previste dal presente accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti preposti, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
2. L'esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte di TEPIT a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 e ss.mm.ii alle prescrizioni della Regione Basilicata e del CIPE e di seguito riportate:
  - Prescrizione 8 della delibera CIPE n. 18 del 23 marzo 2012, relativamente al monitoraggio della simicità e delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito dell'attività di sfruttamento del giacimento Tempa Rossa;







- Prescrizione 11 della D.G.R. 18 dicembre 2011, n. 1888, relativamente al monitoraggio della sismicità e delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito dell'attività di sfruttamento del giacimento Tempa Rossa.
3. Alla scadenza dell'Accordo, TEPIT dovrà ad ogni modo ottemperare alle prescrizioni di cui al Comma 2 e comunque assicurare l'onere economico per i monitoraggi sulla sismicità.

## **Articolo 8**

### **(Dati)**

1. TEPIT, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei Dati, assicura ai componenti del Comitato e della SPM la disponibilità dei dati dei monitoraggi fin qui condotti nonché i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali.
2. Le modalità di trasmissione dei dati saranno contenute nel “Protocollo di trasmissione dati” che sarà redatto dal Comitato entro 30 gg dalla firma del presente protocollo.
3. I Dati saranno interpretati dalla SPM, la quale sarà tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A.B. i documenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).
4. Il MISE e la Regione potranno utilizzare i Dati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge e con l'obiettivo, coerente con ILG, di diffondere i dati in tempo quasi reale e in forma comprensibile al pubblico. Si intende per tempo quasi reale il tempo tecnico gestionale necessario a restituire le informazioni.
5. I risultati dei monitoraggi, saranno pubblicati sul sito web dedicato a cura della SPM, sul sito della Direzione DGS-UNMIG, sul sito della Regione e dell'A.R.P.A. Basilicata.
6. Nel periodo di sperimentazione si conviene tra le Parti che i dati siano:
  - a) acquisiti ed elaborati dalla SPM;
  - b) consegnati al MISE, che li conserva in forma raw ed elaborata, alla Regione, all'A.R.P.A. Basilicata e a TEPIT;
  - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni mensili o trimestrali e/o pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata ... ecc.).





7. Le Parti concordano che le attività e le conoscenze della Concessionaria e di INGV in ambito geologico-strutturale, sismologico e di geologia di giacimento e generale vengano condivise e utilizzate da tutte le Parti per una migliore gestione e collaborazione.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell'ambito di questo accordo saranno messe a disposizione di TEPIT, previo accordo di confidenzialità.
9. L'autorizzazione per l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione sarà disciplinato dal Protocollo di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo.
10. Parallelamente all'attività di INGV, a TEPIT è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente e a proprie spese l'interpretazione dei Dati.





#### **Art. 9**

##### **(Oneri finanziari e costi)**

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della DGS-UNMIG e della Regione.
2. Nelle more dell'istituzione presso il MiSE di un apposito fondo alimentato dai Concessionari, si stabilisce di istituire, presso la Regione Basilicata un fondo alimentato da TEPIT che terminerà in ogni caso con la costituzione del fondo presso il MISE.
3. Tale fondo e l'istituendo fondo presso il MISE saranno destinati esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.
4. Le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso la Regione Basilicata e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM saranno disciplinate da specifici protocolli tra Regione e TEPIT e tra Regione ed INGV la cui congruità dei costi sarà stabilita da DGS-UNMIG, eventualmente attraverso la consultazione della Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie – CIRM.

#### **Articolo 10**

##### **(Varie)**

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, TEPIT assicura ai componenti del Comitato e di INGV, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative.
- 
- 
- 
- 

2. La DGS-UNMIG e la Regione possono presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. Per facilitare l'opera di realizzazione ed aggiornamento delle reti di monitoraggio nel rispetto delle specifiche degli ILG, TEPIT ne rimarrà proprietario fino al periodo di vigenza del presente accordo. Tuttavia, in ogni momento, nel caso le Parti decidano di prorogare il presente accordo nell'ambito del periodo di vigenza delle prescrizioni di cui al punto 12 delle premesse, entro il termine della durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, la rete sarà ceduta a INGV. Le reti di monitoraggio di TEPIT verranno cedute, tramite atto di cessione gratuita, a INGV e quest'ultimo diverrà proprietario delle apparecchiature e delle strumentazioni curandone a proprie spese l'esercizio e la manutenzione nonché eventuali futuri adeguamenti, a condizione che venga assicurata la copertura finanziaria di cui ai punti 5 e 6 delle premesse.

A tal fine:

- I. TEPIT si rende disponibile, su richiesta di INGV, ad attivarsi per la cessione a INGV stesso dei contratti di cui alla premessa 12, acquisendo dalle relative controparti il consenso alla cessione ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto ivi stabilite;
  - II. INGV si doterà di struttura e organizzazione adeguate a prendere in carico le suddette attività e procederà alla stesura, di concerto con il Comitato, del Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM).
4. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni.


#### **Articolo 11.**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Articolo 12.**

##### **(Confidenzialità, Pubblicazioni, Legge Applicabile, Compliance e Anti corruzione)**



Per tutto quanto riguarda gli aspetti di confidenzialità dei dati, pubblicazioni, legge applicabile compliance e anti-corruzione le parti concordano di aderire nell'attuazione del presente Accordo Quadro.

### **Articolo 13.**

#### **(Miscellanea)**

1. Il presente Accordo non potrà essere modificato se non attraverso comunicazione scritta e successivo accordo tra le Parti.
2. Le comunicazioni in merito alle modifiche, integrazioni al presente Accordo dovranno essere inviate a mezzo A/R o anticipate via e-mail all'attenzione delle persone e agli indirizzi di seguito specificati:

Per INGV: al Presidente all'indirizzo pec .....

Per MISE: al Direttore Generale della DGS UNMIG all'indirizzo pec .....

Per Regione Basilicata : al Direttore Generale Dipartimento Ambiente ed Energia all'indirizzo pec .....

Ciascuna Parte potrà modificare i suddetti indirizzi previa comunicazione all'altra Parte.

### **Articolo 14.**


#### **(Controversie)**

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, alle interpretazioni e all'esecuzione del presente Accordo, è competente il Foro di Roma.

### **Articolo 15.**

#### **(Registrazione e Bollo)**

L'Accordo Quadro e gli accordi attuativi che presentano i caratteri del contenuto patrimoniale devono essere sottoposti alla registrazione in misura proporzionale (imposta pari al 3% del valore





del contratto ai sensi dell'art.9 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86), presso l'Agenzia delle Entrate.

Roma, 30 Novembre 2018

**Ministero dello Sviluppo Economico**

**Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle risorse minerarie ed energetiche -  
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse**




---

*Il Direttore Generale  
(Franco Terlizze)*

**Regione Basilicata**

**Dipartimento Ambiente ed Energia**



---

*Il Dirigente Generale  
(Avv. Maria Carmela Santoro)*

**INGV**




---

*Il Presidente  
(Prof. Carlo Doglioni)*

Per accettazione

**TOTAL E&P ITALIA S.p.A..**



*per delega dell'Amministratore Delegato  
(Ing. Roberto Pasolini)*

